



COMUNE DI
SAN COLOMBANO AL LAMBRO
"BORGIO INSIGNE" (Titolo Araldico)
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

INDICE GENERALE

PREMESSA

TITOLO I

NORMATIVA GENERALE

- Art.1 Oggetto
- Art.2 Esercizio dell'attività
- Art.3 Imprenditori agricoli. Autorizzazione d'esercizio
- Art.4 Autorizzazione su posteggi dati in concessione
- Art.5 Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante
- Art.6 Sub ingresso nella titolarità dell'autorizzazione
- Art.7 Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area
- Art.8 Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio
- Art.9 Revoca dell'autorizzazione d'esercizio
- Art.10 Indirizzi generali in materia di orari
- Art.11 Canone per la concessione del suolo pubblico. Rinvio
- Art.12 Validità delle presenze
- Art.13 Delega
- Art.14 Calcolo delle presenze nei mercati
- Art.15 Raccolta rifiuti solidi urbani
- Art.16 Condotta dei venditori
- Art.17 Indennizzi, rimborsi, responsabilità

TITOLO II

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Capo I – Aree mercatali

- Art.18 Ubicazione del mercato
- Art. 19 Orario
- Art. 20 Verifica delle presenze
- Art. 21 Assegnazione provvisoria giornaliera dei posteggi temporaneamente vacanti
- Art. 22 Spostamento, trasferimento o ristrutturazione del mercato
- Art. 23 Spostamento temporaneo del mercato
- Art. 24 Modificazione del posteggio
- Art. 25 Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo
- Art. 26 Utilizzo del posteggio
- Art. 27 Posteggi riservati agli imprenditori agricoli
- Art. 28 Decadenza della concessione del posteggio
- Art. 29 Revoca della concessione del posteggio

Capo II – Commercio itinerante

- Art. 30 Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
- Art. 31 Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo. Modalità. Orari. Divieti

Capo III – Fiere

- Art. 32 Istituzione delle Fiere
- Art. 33 Assegnazione dei posteggi nelle Fiere
- Art. 34 Domanda di assegnazione di posteggio nella Fiera

Capo IV – Posteggi isolati

Art. 35 Istituzione ed assegnazione dei posteggi

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 36 Tassa per la concessione di suolo pubblico

Art. 37 Norme igienico-sanitarie

Art. 38 Pubblicità dei prezzi

Art. 39 Sanzioni

Art. 40 Entrata in vigore

PREMESSA

Il presente regolamento viene emanato ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge Regionale 02/02/2010, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”, all’allegato “A” della D.g.r. 3/12/2008, n. VIII/8570 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 31/03/1998, n.114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii..

Esso disciplina:

- le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione a soggetti che intendono operare su posteggi siti in questo comune;
- le modalità di assegnazione in concessione dei posteggi ai soggetti di cui al punto precedente;
- le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante ai soggetti residenti o avente sede legale in questo comune;
- le modalità di svolgimento del mercato settimanale;
- le modalità di svolgimento dell’attività sui posteggi dati in concessione;
- le modalità di svolgimento dell’attività itinerante sul territorio comunale.

Saranno inoltre osservate tutte le direttive regionali e/o ministeriali già impartite o che saranno successivamente emanate.

Le relative procedure sono improntate ai criteri di trasparenza e di semplificazione introdotti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii., dalla Legge Regionale 2 febbraio 2007, n. 1 “Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia” e dalla Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”.

L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche e lo svolgimento del mercato settimanale sono disciplinati altresì dalle norme contenute nei vari regolamenti comunali vigenti, relativamente agli aspetti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, commerciali, di polizia urbana, dei tributi locali (pubblicità e di occupazione suolo ed aree pubbliche) nonché dalle Ordinanze che il Sindaco riterrà opportuno adottare per assicurare il buon funzionamento e lo svolgimento dello stesso.

Tutti provvedimenti di polizia amministrativa commerciale vengono adottati salvi i diritti di terzi, verso i quali l’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.

I titoli autorizzativi hanno carattere permanente salvo che non si riferiscano ad attività da svolgersi per un determinato periodo.

Ai sensi dell’articolo 19 della Legge Regionale 6/2010, il Comune deve sentire obbligatoriamente le associazioni dei consumatori e degli utenti sulle seguenti questioni:

- a) programmazione dell’attività;
- b) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all’esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c) istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;

- d) definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- e) predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.

Agli effetti del presente Regolamento si intendono:

- a) *per commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali e le aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, siano esse attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) *per aree pubbliche*: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area destinata ad uso pubblico, nonché le aree private messe a disposizione dal proprietario per l'esercizio del commercio di cui al presente Regolamento;
- c) *per mercato*: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- d) *per presenze effettive in un mercato*: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto
- e) *per presenze in un mercato*: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che senza giustificato motivo vi rinuncia, non è in ogni modo considerato presente sul mercato;
- f) *per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche*: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività per gli operatori itineranti;
- g) *per posteggio*: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- h) *per posteggio fuori mercato*: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale;
- i) *per "decreto legislativo"*: il decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;
- l) *per "legge regionale"* : la legge della Regione Lombardia, n. 6 del 02 Febbraio 2010, Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Commercio e Fiere;
- m) *per registro imprese*: il registro imprese di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
- n) *per Bollettino Ufficiale della Regione*: il *Bollettino Ufficiale* della Regione Lombardia;

- p) per scambio*: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- r) per settore merceologico*: quanto previsto dall'articolo 5 del D.lgs. n. 114 /1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
- s) per spunta*: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- t) per "spuntista"*: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- u) per imprenditore agricolo*: il soggetto che effettua la vendita dei prodotti del proprio fondo, come definito dal Decreto Legislativo 18 Maggio 2001 n. 228
- v) per fiera*: manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

TITOLO I

NORMATIVA GENERALE

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nei mercati comunali al dettaglio e nelle fiere, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 6 del 02.02.2010 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche) e della Legge Regionale n. 6 del 3 aprile 2001.
2. Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Art. 2

Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di **dodici** anni o in forma itinerante su area pubblica.
2. L'autorizzazione di cui all'art. 23 della Legge Regionale n. 6/2010, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione, ad eccezione dei giorni e delle ore in cui è titolare di posteggio ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale salvo che nei giorni in cui il titolare dell'autorizzazione esercita l'attività su area pubblica in un posteggio fisso, fruito in concessione.

3. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le condizioni di vendita e comunque non più di 30 minuti nella stessa giornata, trascorsi i quali i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato. Ad uno stesso operatore commerciale in forma itinerante, persona fisica o giuridica, non può essere rilasciata più di un'autorizzazione.

L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante di cui all'art. 24 della Legge Regionale n. 6/2010, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.

4. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.

5. Le autorizzazioni per il commercio su area pubblica sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della Legge Regionale n. 6/2010.

Art. 3

Imprenditori agricoli. Autorizzazione d'esercizio

1. Per gli imprenditori agricoli l'autorizzazione d'esercizio è sostituita dalla dichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 19 della Legge n. 241/1990.

2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, sempre che si tratti di denuncia regolare e completa.

3. La qualità di agricoltore, oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall'interessato con l'autocertificazione, ai sensi dell'art. 2 della legge n.15/1968 e dell'art. 1 del D.P.R. n. 403/1998.

4. Nel caso di domande superiori alle disponibilità, i posteggi riservati agli imprenditori agricoli sono assegnati secondo i criteri dell'assegnazione dei posteggi liberi (spunta) ai soggetti che vantino il più alto numero di presenze nel mercato indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. A parità di presenze, si tiene conto della maggiore anzianità dell'attività di imprenditore agricolo.

5. I produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio.

6. abrogato.

7. abrogato.

Art. 4

Autorizzazione su posteggi dati in concessione

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali al dettaglio mediante utilizzo di posteggi dati in concessione **dodecennale**, è

rilasciata dal Responsabile competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito dell'espletamento della procedura di cui all'art. 23 della legge regionale n. 6/2010.

2. Ai fini della formulazione della graduatoria, per il rilascio delle concessioni in posteggi già esistenti nei mercati, saranno osservati nell'ordine i seguenti criteri:

a) maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

a1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40

anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50

anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

a2) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:

si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato;

b) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva.

A parità di punteggio totale il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda.

3. Ai fini della formulazione della graduatoria, per il rilascio delle concessioni in posteggi nei mercati di nuova istituzione, saranno osservati nell'ordine i seguenti criteri:

a) criterio correlato alla qualità dell'offerta: punti 5

devono essere garantite almeno 2 delle seguenti condizioni:

- vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy;

- offerta al consumatore di una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti;

- partecipazione alla formazione continua di cui all'articolo 20, comma 10 della l.r. 6/2010;

- l'adesione a certificazioni di qualità dei processi e delle produzioni riconosciute da enti certificatori nazionali;

b) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 3

dev'essere garantito l'impegno da parte dell'operatore a fornire almeno uno dei seguenti servizi quali:

- la consegna della spesa a domicilio;

- servizi di prenotazione o vendita via internet;

c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 2

devono essere garantiti:

- la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto;

- l'utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale (Euro 5 e superiori, GPL, Metano in forma liquida o gassosa, elettrico, ibrido).

A parità di punteggio si applica il criterio di cui al comma 4 lettera a1) – anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche.

Le domande devono essere inviate a mezzo posta elettronica certificata. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

4. Decorsi trenta giorni dal termine ultimo per presentazione delle domande (chiusura bando), è pubblicata la graduatoria provvisoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 4. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla suddetta pubblicazione della graduatoria stessa.

Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione (graduatoria definitiva) è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.

5. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria definitiva.

6. Le concessioni in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente Regolamento avranno come nuova scadenza la data del 07/05/2017 indipendentemente dalla diversa data indicata su ogni singola concessione di posteggio.

7. Il Comune, almeno 6 mesi prima dalla data di scadenza delle concessioni, provvede a pubblicare il bando relativo all'assegnazione delle nuove concessioni secondo le modalità di cui ai precedenti articoli.

8. Ad eccezione delle ipotesi contemplate nei casi di subingresso le concessioni di posteggio sono sempre soggette a rilascio di espresso titolo abilitante pertanto la presentazione della SCIA non consente la formazione, per silenzio assenso, di nessun tipo di concessione.

Art. 5

Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 24 della Legge Regionale n. 6/2010 è rilasciata dal Responsabile competente.

2. L'istanza è presentata al Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:

a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale, sede legale, cognome nome e luogo e data di nascita del legale rappresentante;

b) codice fiscale partita IVA;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 20 della Legge Regionale n. 6/2010;

d) il settore od i settori merceologici richiesti;

e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

4. La domanda deve essere inviata a mezzo posta elettronica certificata. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio della domanda.

5. Qualora la domanda non sia regolare o completa l'ufficio competente ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In tal caso il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

6. Nel caso in cui non si provveda alla comunicazione di cui al comma 5, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.

7. La domanda di rilascio dell'autorizzazione s'intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Il provvedimento di diniego deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato **a mezzo posta elettronica certificata.**

Art. 6

Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per la gestione dell'attività, di cui all'articolo 20 Legge Regionale n. 6/2010.

2. Il trasferimento per atto inter vivos dell'azienda o di un suo ramo deve avvenire per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se si verifica per successione, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente in merito alla devoluzione dell'eredità.

3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio.

4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda.

5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.

6. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della Legge Regionale n. 6/2010 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche alla data dell'atto di trasferimento dell'attività, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso.

Nel caso di subingresso per causa di morte, il subentrante può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.

7. Il subentrante per atto tra vivi qualora non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriore trenta giorni concedibili per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato **a mezzo posta elettronica certificata.**

8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 20 della Legge Regionale n. 6/2010 alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato **a mezzo posta elettronica certificata.**

9. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze.

Art. 7

Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

2. Nel caso di morte del titolare dell'autorizzazione, il subentrante deve presentare la comunicazione di reintestazione entro un anno dalla morte del titolare. Qualora entro

il termine suddetto non venga comunicato l'avvenuto subingresso, il Comune revoca l'autorizzazione.

3. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

Art. 8

Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Responsabile competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo non superiore a venti giorni.

2. Si considerano di particolare gravità:

a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;

b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;

c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981.

Art. 9

Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata quando sia accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) il posteggio non è utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;

c) abrogato

d) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 20 della Legge Regionale n. 6/2010, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'art. 21 comma 4 della Legge Regionale n. 6/2010, ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'art. 21 comma 10 della Legge Regionale n. 6/2010;

e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, se entro un anno non è presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi;

f) abrogato

2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal funzionario competente, che ne cura anche la comunicazione all'interessato, **a mezzo posta elettronica certificata.**

Art. 10

Indirizzi generali in materia di orari

1. In materia di orari per il commercio su aree pubbliche, valgono i seguenti principi:
 1. E' vietato effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua.
 2. Limitazioni temporali allo svolgimento del commercio possono essere stabilite in caso di indisponibilità dell'area mercatale dovuta a motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario od altri di pubblico interesse.
 3. L'orario dei singoli mercati e fiere, in atto dalla data di approvazione del presente regolamento, è indicato all'art. 19.

Art.11

Canone per la concessione del suolo pubblico.

Rinvio

Il canone di concessione di suolo pubblico è determinato ed esatto tenuto conto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 12

Validità delle presenze

1. Ai fini della validità della partecipazione alle operazioni di spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nel mercato, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, per scritto, dal titolare dell'autorizzazione.
2. Chi partecipa alle operazioni di cui al comma 1 deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzativo che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica o di copia autenticata ai sensi di legge.
3. Ai fini della graduatoria di spunta, è considerato assente a tutti gli effetti l'operatore che nonostante la disponibilità di posteggio libero, non ne usufruisca.

Art. 13

Delega

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della Legge Regionale n. 6/2010, su delega scritta del titolare, da comunicare all'Ufficio comunale competente.

2. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività senza nomina del delegato.

Art. 14

Calcolo delle presenze nei mercati

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto dal Comune.
2. L'assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato, non è presente nel posteggio entro le ore 8.00, è considerato assente.
3. Nel mercato settimanale é obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato fino alle ore 12.00 con divieto perentorio, prima di tale orario, di avviamento dei motori dei veicoli commerciali, salvo i casi di forza maggiore.

Art. 15

Raccolta rifiuti solidi urbani

1. I Concessionari di posteggio nei mercati e nelle fiere sono obbligati ad effettuare il conferimento differenziato dei rifiuti derivanti dalle proprie attività separandoli per tipologia e raccogliendoli come di seguito indicato:
 - a) scarti vegetali (ortofrutticoli, piante, fiori e simili, comprese le cassette in legno) raccolti in cassette di legno o comunque in contenitori biodegradabili;
 - b) imballaggi in carta e cartone, debitamente ridotti di volume e legati in modo da evitarne lo spargimento;
 - c) cassette in legno debitamente vuotate e impilate.
2. I rifiuti esclusi dall'elenco sopra riportato dovranno essere raccolti in appositi sacchi trasparenti.
3. Tutto il materiale di cui sopra dovrà essere raccolto al termine dell'attività e dovrà essere depositato all'interno dell'area a ciascuno assegnata.

Art. 16

Condotta dei venditori

1. I concessionari di posteggio nei mercati e nelle fiere hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico e con gli altri operatori.
2. Gli operatori del commercio su area pubblica sono obbligati ad allineare i banchi sul limite degli spazi a loro assegnati.

Art. 17

Indennizzi, rimborsi, responsabilità.

1. L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per danni a carico degli operatori e dei consumatori.
2. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio per l'abbandono del posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza degli ordini impartiti dall'autorità competente al controllo dell'attività mercatale.

3. Nessun rimborso può essere altresì richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.

4. Il mercato è effettuato a rischio del commerciante e pertanto nei casi di forza maggiore (neve, intemperie,) nessun obbligo incombe sull'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

TITOLO II

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Capo I - Aree mercatali

Art. 18

Ubicazione del mercato

1. In San Colombano al Lambro il mercato si tiene nelle aree pubbliche destinate a tale uso, come determinate nel provvedimento istitutivo del mercato stesso, e con i tempi, le modalità e le caratteristiche determinate nel medesimo provvedimento.

2. Eventuali modificazioni al provvedimento comunale di individuazione delle aree di mercato, effettuate ai sensi delle vigenti leggi, non rappresentano modifica al presente Regolamento.

3. Il mercato si tiene secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 19

Orario

1. Dal momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento i commercianti su aree pubbliche, titolari di concessioni all'interno dell'area del mercato settimanale, devono occupare il proprio posteggio entro le ore 08,00.

2. I funzionari comunali responsabili del servizio di Vigilanza sul mercato potranno stabilire, per singoli operatori, deroghe o modifiche a tali termini, anche su istanza degli interessati, tenuto conto delle caratteristiche del veicolo utilizzato dall'operatore e della localizzazione del posteggio occupato; le eventuali modifiche alle modalità di accesso all'area mercatale dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'operatore.

3. Le operazioni di vendita avranno inizio dal momento dell'occupazione. Ogni forma di vendita dovrà cessare entro le ore 13⁰⁰; i posteggi dovranno essere lasciati liberi entro le ore 13³⁰.

4. Eventuali cambiamenti apportati agli orari così definiti non costituiranno modifica del presente Regolamento.

5. La mancata presenza del titolare del posteggio entro mezz'ora dal termine ultimo fissato al primo comma verrà annotata sull'apposito registro degli operatori titolari di

autorizzazione tenuto dalla Polizia Locale e comporterà l'assegnazione di tale posteggio ad altro operatore secondo le modalità previste dall'art. 21 del presente Regolamento.

6. Nel caso in cui la giornata di mercato dovesse coincidere con le giornate del 25 dicembre, del 1 gennaio o della Pasqua, si potrà procedere, previa consultazione dei concessionari di posteggio interessati, ad anticipare la data di svolgimento del mercato al primo giorno feriale utile.

7. In caso di edizioni straordinarie del mercato, la Giunta Comunale nel provvedimento che istituisce le giornate di mercato straordinario potrà modificare l'orario di vendita rispetto a quello già indicato nel presente articolo.

Art. 20

Verifica delle presenze

1. L'assenza degli operatori concessionari di posteggio é rilevata dopo mezz'ora dall'orario stabilito dall'art. 19 del presente Regolamento.

2. Le assenze dai posteggi dati in concessione devono essere giustificate dall'operatore entro e non oltre il termine di 30 giorni da quello nel quale si verificano. L'assenza non giustificata entro tale termine verrà computata al fine della revoca dell'autorizzazione come disciplinata dall'art. 9, comma 1, lett. b) del presente Regolamento.

3. Non si procede alla rilevazione delle assenze nei mercati straordinari e nei mercati che costituiscono recupero di giornate di mercato non effettuate.

4. In caso di intemperie, se l'assenza coinvolge oltre i due terzi dei concessionari di posteggio, questa non viene rilevata.

Art. 21

Assegnazione provvisoria giornaliera dei posteggi temporaneamente vacanti

1. I posteggi del mercato che non vengono occupati dai rispettivi titolari potranno essere assegnati per la singola giornata ad altri soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 1, d.lgs. 114/98, per il medesimo settore merceologico del posteggio da assegnare, che abbiano presentato domanda per partecipare all'assegnazione giornaliera, secondo una graduatoria formulata dalla Polizia Locale in base al numero di presenza di ciascun singolo operatore sul mercato (giornate in cui l'operatore risulta presente ai fini della graduatoria di spunta, pur senza effettuare attività di vendita). A parità di presenze si tiene conto della maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

2. La graduatoria verrà aggiornata ogni anno solare .

3. In caso di autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a), d.lgs. 114/98, la domanda di ammissione alla graduatoria di spunta potrà essere accolta solo

se il titolo autorizzatorio risulti rilasciato da un Comune della Regione Lombardia; alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione di non essere titolare, in altro Comune, di altra autorizzazione e concessione di posteggio per la medesima giornata e nel medesimo orario del mercato per cui si richiede l'ingresso in spunta.

4. L'assegnazione deve avvenire riservando la priorità alla medesima tipologia merceologica del posteggio non occupato.

5. Non potrà essere assegnata temporaneamente l'area in concessione dove si trovino strutture permanentemente ancorate al suolo di proprietà del titolare della concessione.

Art. 22

Spostamento, trasferimento o ristrutturazione del mercato

1. La ristrutturazione, lo spostamento o il trasferimento in altra sede o in altro giorno lavorativo, del mercato di cui al presente Regolamento possono essere disposti dal Comune, sentiti i soggetti di cui all'art. 19 Legge Regionale n. 6/2010, per:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) cause di forza maggiore;
- c) limitazioni e vincoli imposti da motivi igienico-sanitari;

2. In caso di riduzione nel numero dei posteggi, il Comune deve provvedere a comunicare alla Regione, entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento, il numero dei posteggi soppressi.

3. La riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione dovrà essere effettuata a partire da apposita istanza dell'interessato, da esaminarsi sulla base di una graduatoria di priorità predisposta dal competente Ufficio sulla base dei seguenti elementi nell'ordine seguente:

- a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

4. Tale graduatoria dovrà essere pubblicata e portata a conoscenza degli operatori del mercato con idonee modalità non meno di 60 gg. precedenti la data prevista per il trasferimento; contro tale graduatoria é ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio competente entro 7 gg. dalla data di notifica della graduatoria stessa.

5. Su tali istanze il Funzionario Responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 5 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza, notificando all'interessato l'esito della pronuncia; in caso di accoglimento del ricorso, l'Ufficio provvederà alla pubblicazione ed alla notificazione della nuova graduatoria con le medesime modalità già adottate.

6. In caso di adozione dei provvedimenti di cui al primo comma del presente articolo, all'esercizio dell'attività di battitore non può essere assegnato un numero di posteggi superiore a quello già destinato nella precedente configurazione del mercato; le aree riservate all'attività di battitore non possono essere riassegnate se non a seguito di rinuncia degli operatori.

Art. 23

Spostamento temporaneo del mercato

1. Nel caso in cui la giornata di mercato dovesse coincidere con quella deliberata per lo svolgimento di una fiera nello stesso sito e non fossero disponibili aree sufficienti a permettere l'esercizio congiunto delle due manifestazioni, il Comune potrà disporre il recupero del mercato in altra data.

2. Per trasferimento temporaneo in altra sede o in altro giorno lavorativo del mercato di cui al presente Regolamento, si intende il trasferimento dovuto a cause di forza maggiore, quali ad esempio il rifacimento della pavimentazione stradale, l'adeguamento degli impianti o altri lavori che rendano inagibile l'area per un periodo comunque non superiore a mesi dodici.

3. In caso di trasferimento temporaneo, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione verrà effettuata dal Comune sulla base dei criteri individuati dal precedente articolo 22 comma 3. Contro tale provvedimento di assegnazione temporanea, che dovrà essere portato a conoscenza degli operatori del mercato con idonee modalità non meno di 30 giorni precedenti la data prevista per il trasferimento, è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio competente entro 7 gg. dalla data di notifica della graduatoria stessa. Su tali istanze l'Ufficio competente si dovrà pronunciare entro 5 giorni dalla data di presentazione dell'istanza e le risultanze della pronuncia dovranno essere notificate all'interessato.

Art. 24

Modificazione del posteggio

1. Gli operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio competente apposita istanza di assegnazione di altro posteggio libero nel medesimo mercato per cui il Comune non abbia ancora provveduto ad attivare le procedure di assegnazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento, contenente dichiarazione di rinuncia al posteggio di cui l'interessato è già titolare in caso di accoglimento dell'istanza.

2. Il Funzionario Responsabile, verificata la compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) dell'autorizzazione dell'istante e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche del posteggio

disponibile, se la domanda è unica rilascia la concessione del posteggio richiesto e la contestuale revoca del posteggio di cui l'interessato è già titolare.

3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria di priorità predisposta dal competente Ufficio sulla base dei seguenti elementi:

- a) maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato;
- b) attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 20 comma 9 della L.R. 6/2010;
- c) anzianità di iscrizione nel registro delle imprese;
- d) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;

4. Gli operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio competente apposita istanza, anche congiunta, di scambio reciproco del posteggio.

5. Il Funzionario Responsabile, verificata la reciproca compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita da ciascun operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi interessati, dispone lo scambio delle concessioni di posteggio.

6. Le domande di ampliamento della superficie del posteggio in concessione presentate da operatori proprietari di autobanchi attrezzati, dovranno essere accolte qualora il posteggio di cui è titolare l'operatore stesso sia contiguo ad altro posteggio libero, e qualora sia possibile operare una riduzione della superficie già occupata dal posteggio attualmente libero, purché tale riduzione non porti lo stesso ad avere un fronte espositivo inferiore a 7 ml, una superficie complessiva minore di 35 mq e la distanza fra i due posteggi non venga ad essere inferiore a 0,5 ml, ovvero alle diverse dimensioni che la Giunta Regionale stabilirà per i posteggi nei mercati di nuova istituzione.

7. Le domande di cui al comma 1 e al comma 3 trasmesse da operatori che abbiano già presentato, al fine di poter utilizzare autobanchi attrezzati, domanda di ampliamento della superficie del posteggio, che non sia stato possibile accogliere, dovranno essere esaminate prioritariamente in caso di presenza di più domande concorrenti.

Art. 25

Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo

1. La concessione dei posteggi ha la durata di dodici anni e non può essere rinnovata automaticamente.

2. abrogato.

3. abrogato.

Art. 26

Utilizzo del posteggio

Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio e dei regolamenti comunali.

Art. 27

Posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. Agli imprenditori agricoli viene riservata la percentuale dei posteggi determinata dalle vigenti disposizioni in materia.

2. abrogato.

3. abrogato.

4. **I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati**, per il solo girono di svolgimento del mercato, agli operatori che vantino il più alto numero di presenze sul mercato.

5. La vendita deve riguardare comunque la stessa tipologia di prodotti venduti dal concessionario del posteggio e deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.

Art. 28

Decadenza della concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio.

2. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, per il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata delle attività.

3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini su indicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato dal Responsabile competente **a mezzo posta elettronica certificata.**

Art. 29

Revoca della concessione del posteggio

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

2. I motivi della revoca dovranno essere comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.

3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il

nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile competente che ne cura anche la comunicazione all'interessato, **a mezzo posta elettronica certificata**.

Capo II – Commercio itinerante

Art. 30

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente. Per tempo strettamente necessario si intende un periodo comunque non superiore, complessivamente, a 30 minuti, durante il quale l'esercente allestisce il mezzo mobile ed effettua le operazioni di vendita propriamente dette. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante non sarà ammessa nei giorni e nelle ore nelle quali si svolgono i mercati, le fiere e le mostre mercato oggetto del presente Regolamento per un'area ricompresa entro i 500 ml dall'area di mercato, fiera o mostra mercato.
5. Le aree del Comune nelle quali il commercio ambulante itinerante è vietato per motivi viabilistici, igienico sanitario o di pubblica utilità, così come quelle nelle quali dovrà essere limitato o escluso in funzione della tutela di siti particolare valore archeologico, storico, artistico od ambientale, sono stabilite dal Comune con apposito provvedimento.
6. Le aree del Comune nelle quali i commercianti itineranti possono effettuare soste prolungate sono stabilite dal Comune con apposito provvedimento.
7. E' vietata la vendita in forma itinerante di molluschi bivalvi vivi e funghi freschi spontanei allo stato sfuso.

Art. 31

Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo. Modalità. Orari. Divieti.

1. Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modifiche integrazioni.

Capo III – Fiere

Art. 32

Istituzione delle Fiere

1. Le fiere vengono istituite con deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto delle normative vigenti e del presente Regolamento.
2. Nel provvedimento di istituzione della singola fiera verranno stabilite:
 - a) le aree destinate alla fiera, il numero e la tipologia dei singoli posteggi;
 - b) gli orari della fiera;
 - c) i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria di assegnazione;
 - d) ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, domande pluriennali, ecc.) relativa al funzionamento della fiera stessa.
3. Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, alle fiere si applicheranno le norme del presente Regolamento.

Art. 33

Assegnazione dei posteggi nelle Fiere

1. L'assegnazione dei posteggi nelle fiere può essere effettuata unicamente nei confronti di soggetti già titolari di autorizzazione per l'occupazione di posteggi o per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.
2. L'assegnazione ha valore unicamente per i giorni di fiera.
3. A ciascun soggetto possono essere concessi un massimo di 2 posteggi nell'ambito della medesima fiera.
4. Il posteggio é concesso con riferimento ai settori merceologici alimentare e/o non alimentare, oppure, in caso di fiera specializzata, con riferimento alle tipologie ammesse, come indicate nel provvedimento istitutivo della fiera.

Art. 34

Domanda di assegnazione di posteggio nella Fiera

1. La domanda di assegnazione di posteggio in una fiera deve essere presentata al Comune almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera.
2. Nella domanda, presentata in marca da bollo, l'interessato dichiara:
 - a) i dati anagrafici ed il codice fiscale;

- b) gli estremi (numero, data ed ente che ha provveduto al rilascio) dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio decennale o per in forma itinerante;
 - c) denominazione della fiera, giorno di svolgimento;
 - d) il settore, i settori o le tipologie merceologiche di cui l'interessato intende effettuare la vendita;
 - e) le dimensioni del posteggio richiesto, a partire dalle caratteristiche dell'attrezzatura utilizzata per svolgere l'attività di vendita;
3. Il posteggio nella singola fiera é assegnato, con graduatoria separata per ciascuno dei settori merceologici o delle tipologie merceologiche eventualmente previste, in base ad una graduatoria, pubblicata nel termine previsto dal provvedimento di istituzione della fiera, compilata in base ai seguenti criteri di priorità:
- 1) maggior numero di presenze effettive (ovvero di giorni in cui l'operatore ha potuto effettuare l'attività di vendita) nella fiera;
 - 2) maggior numero di presenze (ovvero di giorni in cui l'operatore risultava in graduatoria e, pur essendosi presentato, non ha potuto esercitare attività di vendita) nella fiera;
 - 3) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese riferita all'attività di commercio su aree pubbliche
4. A parità dei predetti titoli, vale l'ordine cronologico di consegna o spedizione della domanda.

Capo IV – Posteggi isolati

Art. 35

Istituzione ed assegnazione dei posteggi

- 1. I posteggi isolati vengono istituiti con deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto delle normative vigenti e del presente Regolamento.
- 2. Nel provvedimento di cui al comma precedente verranno stabilite:
 - a) le dimensioni e il settore merceologico o la tipologia di ciascun singolo posteggio;
 - b) gli orari di esercizio dell'attività di vendita per ciascun singolo posteggio;
 - c) le modalità e i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria di assegnazione;
 - d) ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, carattere stagionale, ecc.) relativa all'esercizio dell'attività di vendita sul posteggio stesso.
- 3. Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, ai posteggi isolati si applicheranno le norme del presente Regolamento purché compatibili.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 36

Tassa per la concessione di suolo pubblico

1. La Giunta Comunale determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento della tassa di occupazione di posteggio del mercato sulla base delle disposizioni in materia.
2. L'importo della tassa di occupazione del suolo pubblico è determinato in ragione della superficie di vendita assegnata a ciascun ambulante in rapporto alla durata dell'occupazione e deve essere riscosso secondo le modalità stabilite dalla Legge nonché dal Regolamento Comunale .
3. L'omesso, parziale o tardivo pagamento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 53 d.lgs. 507/93.
4. Gli ambulanti che non sono assegnatari in modo continuativo di posteggio provvedono al pagamento della tassa di volta in volta.

Art. 37

Norme igienico-sanitarie

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002.
2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.
3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere, e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 e dell'osservanza delle norme igienico – sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
4. La costruzione stabile realizzata in un posteggio per comprendervi le attrezzature per il commercio sulle aree pubbliche, deve avere i requisiti indicati all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministero della Sanità.
5. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati sia dove questi sono riuniti in un

mercato, deve avere i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministero della Sanità. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare rischi di contaminazione.

6. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;

b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a 1.00 metro;

c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

7. Le disposizioni di cui al comma 6, lettera *b)* e *c)*, non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.

8. Per la vendita di prodotti della pesca i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui al comma 1) dell'art. 5 dell'Ordinanza Ministeriale del 3 aprile 2002, devono essere forniti di idoneo sistema refrigerante per la conservazione dei prodotti in regime di freddo, serbatoio di acqua potabile di idonea capacità, lavello con erogatore automatico di acqua, serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile, adeguato piano di lavoro, nonché rispettare le prescrizioni di cui l'art. 6, lettera *c)*, punti *1)*, *2)*, *3)* e *6)* dell'Ordinanza Ministeriale del 3 aprile 2002.

Per la vendita di molluschi bivalvi vivi i banchi temporanei devono rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, lettera *d)* della suddetta Ordinanza Ministeriale.

9. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, dell'ordinanza del Ministero della Sanità che riguardano:

a) carni fresche, preparazione di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;

b) prodotti di gastronomia cotti;

c) prodotti della pesca;

d) molluschi bivalvi vivi;

e) prodotti della pesca e dell'agricoltura vivi;

10. E' vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso, in forma itinerante.

11. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile; in deroga a quanto previsto al comma *1)*, lettera *a)*, *b)*, *c)*, Ordinanza Ministeriale del 3 aprile 2002, in occasione di manifestazioni temporanee come sagre, fiere e simili, la elaborazione e la cottura di preparati di carne o di altri prodotti di

gastronomia da vendere cotti, nonché di prodotti della pesca, può essere effettuata anche in un settore separato posto nel perimetro di un negozio mobile o di un banco temporaneo avente le opportune caratteristiche indicate all'art. 5 della suddetta Ordinanza Ministeriale, per la sola durata della manifestazione, con modalità atte a garantire la prevenzione della contaminazione microbica e nel rispetto delle altre prescrizioni, indicate al comma 1) lettera a), b), c) del suddetto art. 5.

12. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, deve essere effettuata, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002.

13. Qualora l'attività di somministrazione non possa disporre di locali dotati di apposite cucine o laboratori per la preparazione dei pasti oppure, nel caso in cui i pasti provengano da laboratori o stabilimenti esterni, di attrezzature per la loro conservazione e per le relative operazioni di approntamento, sono richiesti i requisiti generici di cui agli articoli 3 e 4 della ordinanza del Ministro della Sanità e può essere esercitata esclusivamente l'attività di somministrazione di sole bevande in confezioni originali chiuse e sigillate, di alimenti pronti per il consumo prodotti in laboratori autorizzati. I locali devono disporre di adeguata attrezzatura per la pulizia delle stoviglie e degli utensili mediante l'impiego di lavastoviglie a ciclo termico oppure devono essere utilizzate posate e stoviglie a perdere.

Gli utensili e le stoviglie puliti devono essere posti in appositi contenitori costruiti da materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, ed al riparo da contaminazioni esterne.

14. Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento e cottura dei cibi, sono richiesti appositi settori o spazi strutturali ed attrezzati secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti.

15. La preparazione di piatti pronti per il consumo, le operazioni di assemblaggio di ingredienti, la manipolazione di alimenti di cui non viene effettuata la cottura, la guarnitura di alimenti composti pronti per la somministrazione, e tutte le altre lavorazioni che comportano manipolazioni similari, vanno effettuate in settori o spazi separati con modalità che garantiscano la prevenzione della contaminazione microbica. I cibi preparati pronti per la somministrazione devono essere adeguatamente protetti da contaminazioni esterne e conservati, ove occorra, in regime di temperatura controllata. La conservazione dei cibi può avvenire anche nei banchi di esposizione dell'esercizio di somministrazione, rispondenti ai requisiti di cui all'art. 3, comma 3, dell'ordinanza Ministero della Sanità.

16. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 327/1980, articoli 37 e 42.

17. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'"industria alimentare", come definita dall'articolo 2, lettera b), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

Art. 38

Pubblicità dei prezzi

1. Le merci esposte sui banchi di vendita debbono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita.
2. Quando siano esposti insieme più esemplari dello stesso valore di un articolo normalmente venduto ad unità, è sufficiente l'apposizione su uno di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

Art. 39

Sanzioni

1. A coloro che svolgono attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio senza le autorizzazioni prescritte dalla legge si applicano le sanzioni previste dall'articolo 27 della Legge Regionale 6/2010.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 l'agente o l'ufficiale accertatore procede al sequestro cautelare delle merci e trasmette immediatamente il verbale di accertamento e di sequestro all'autorità competente, dandone copia al trasgressore.
3. L'autorità competente emana il provvedimento di confisca entro ventiquattrore dal ricevimento del verbale.
4. Le merci confiscate ai sensi del comma 1, qualora contraffatte o consistenti in generi merceologici fungibili, devono essere distrutte entro quarantotto ore dalla confisca, a spese del trasgressore, salvo la conservazione di un campione della merce stessa per fini giudiziari.
5. Non si procede a confisca delle cose sequestrate o a distruzione delle cose confiscate se l'interessato, in via d'urgenza, previa audizione personale richiesta senza formalità, anche verbalmente, dimostri al competente ufficio che la vendita e l'occupazione erano oggetto, rispettivamente, di autorizzazione e di concessione. In tale caso le merci e le attrezzature sono restituite.
6. Le merci confiscate non contraffatte consistenti in beni non fungibili di cui il trasgressore non sia in grado di dimostrare la provenienza vengono custodite presso la depositaria comunale o altro magazzino allo scopo autorizzato e dell'atto di deposito è dato immediato avviso nell'Albo Pretorio del Comune. Qualora entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nell'Albo Pretorio i beni non vengano reclamati dagli eventuali legittimi proprietari, il Comune può procedere alla loro distruzione o, nel caso di consistente valore economico alla vendita degli stessi tramite asta pubblica.
7. I generi alimentari confiscati se mantenuti in confezione integra, non in scadenza, prodotti e conservati rispetto la normativa riguardante l'igiene degli alimenti, con particolare riguardo al D.lgs. 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive

93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari), devono essere donati in beneficenza.

8. L'inosservanza delle altre disposizioni contenute nel presente Regolamento, è punita con la Sanzione Amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, con la procedura di cui alla legge 689/81 e successive modificazioni.

9. L'autorità competente ad applicare le sanzioni è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni od altro soggetto individuato in base all'ordinamento dell'Ente Locale.

Art. 40

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, soggetto a duplice pubblicazione, entra in vigore a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di quindici giorni, dopo che la delibera di adozione è divenuta esecutiva.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 18.04.2012 con atto n. 10.

IL SINDACO

f.to (Rag. Gian Luigi Panigada)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dott.ssa Laura Cassi)

La deliberazione C.C. n. 10 del 18.04.2012 pubblicata dal 21.04.2012 e' diventata esecutiva il 06.05.2012.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dott.ssa Laura Cassi)

Il presente Regolamento e' stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 21.04.2012 al 06.05.2012.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dott.ssa Laura Cassi)

Il presente Regolamento e' stato ripubblicato all'Albo Pretorio dall'08.05.2012 al 23.05.2012.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dott.ssa Laura Cassi)

Il presente atto e' copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dott.ssa Laura Cassi)

San Colombano al Lambro, 31.05.2012

Il presente Regolamento è stato modificato/integrato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24.11.2016 con atto n. 58 (immediatamente esecutivo).

IL SINDACO
f.to (Pasquale Luigi Belloni)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Gerardo Sola)

La deliberazione di modifica/integrazione del Regolamento e' stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 01.12.2016 al 16.12.2016 è diventata esecutiva l'11.12.2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Gerardo Sola)

Il presente Regolamento e' stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 01.12.2016 all'11.12.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Gerardo Sola)

Il presente Regolamento e' stato ripubblicato all'Albo Pretorio dal 15.12.2016 al 30.12.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Gerardo Sola)

Il presente atto è copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Gerardo Sola)

San Colombano al Lambro, 09 gennaio 2017



COMUNE DI
SAN COLOMBANO AL LAMBRO
"BORGO INSIGNE" (Titolo Araldico)
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

INDICE GENERALE

PREMESSA

TITOLO I

NORMATIVA GENERALE

- Art.1 Oggetto
- Art.2 Esercizio dell'attività
- Art.3 Imprenditori agricoli. Autorizzazione d'esercizio
- Art.4 Autorizzazione su posteggi dati in concessione
- Art.5 Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante
- Art.6 Sub ingresso nella titolarità dell'autorizzazione
- Art.7 Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area
- Art.8 Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio
- Art.9 Revoca dell'autorizzazione d'esercizio
- Art.10 Indirizzi generali in materia di orari
- Art.11 Canone per la concessione del suolo pubblico. Rinvio
- Art.12 Validità delle presenze
- Art.13 Delega
- Art.14 Calcolo delle presenze nei mercati
- Art.15 Raccolta rifiuti solidi urbani
- Art.16 Condotta dei venditori
- Art.17 Indennizzi, rimborsi, responsabilità

TITOLO II

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Capo I – Aree mercatali

- Art.18 Ubicazione del mercato
- Art. 19 Orario
- Art. 20 Verifica delle presenze
- Art. 21 Assegnazione provvisoria giornaliera dei posteggi temporaneamente vacanti
- Art. 22 Spostamento, trasferimento o ristrutturazione del mercato
- Art. 23 Spostamento temporaneo del mercato
- Art. 24 Modificazione del posteggio
- Art. 25 Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo
- Art. 26 Utilizzo del posteggio
- Art. 27 Posteggi riservati agli imprenditori agricoli
- Art. 28 Decadenza della concessione del posteggio
- Art. 29 Revoca della concessione del posteggio

Capo II – Commercio itinerante

- Art. 30 Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
- Art. 31 Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo. Modalità. Orari. Divieti

Capo III – Fiere

- Art. 32 Istituzione delle Fiere
- Art. 33 Assegnazione dei posteggi nelle Fiere
- Art. 34 Domanda di assegnazione di posteggio nella Fiera

Capo IV – Posteggi isolati

Art. 35 Istituzione ed assegnazione dei posteggi

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 36 Tassa per la concessione di suolo pubblico

Art. 37 Norme igienico-sanitarie

Art. 38 Pubblicità dei prezzi

Art. 39 Sanzioni

Art. 40 Entrata in vigore

PREMESSA

Il presente regolamento viene emanato ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge Regionale 02/02/2010, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”, all’allegato “A” della D.g.r. 3/12/2008, n. VIII/8570 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 31/03/1998, n.114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii..

Esso disciplina:

- le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione a soggetti che intendono operare su posteggi siti in questo comune;
- le modalità di assegnazione in concessione dei posteggi ai soggetti di cui al punto precedente;
- le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante ai soggetti residenti o avente sede legale in questo comune;
- le modalità di svolgimento del mercato settimanale;
- le modalità di svolgimento dell’attività sui posteggi dati in concessione;
- le modalità di svolgimento dell’attività itinerante sul territorio comunale.

Saranno inoltre osservate tutte le direttive regionali e/o ministeriali già impartite o che saranno successivamente emanate.

Le relative procedure sono improntate ai criteri di trasparenza e di semplificazione introdotti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii., dalla Legge Regionale 2 febbraio 2007, n. 1 “Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia” e dalla Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”.

L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche e lo svolgimento del mercato settimanale sono disciplinati altresì dalle norme contenute nei vari regolamenti comunali vigenti, relativamente agli aspetti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, commerciali, di polizia urbana, dei tributi locali (pubblicità e di occupazione suolo ed aree pubbliche) nonché dalle Ordinanze che il Sindaco riterrà opportuno adottare per assicurare il buon funzionamento e lo svolgimento dello stesso.

Tutti provvedimenti di polizia amministrativa commerciale vengono adottati salvi i diritti di terzi, verso i quali l’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.

I titoli autorizzativi hanno carattere permanente salvo che non si riferiscano ad attività da svolgersi per un determinato periodo.

Ai sensi dell’articolo 19 della Legge Regionale 6/2010, il Comune deve sentire obbligatoriamente le associazioni dei consumatori e degli utenti sulle seguenti questioni:

- a) programmazione dell’attività;
- b) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all’esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c) istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;

- d) definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- e) predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.

Agli effetti del presente Regolamento si intendono:

- a) *per commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali e le aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, siano esse attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) *per aree pubbliche*: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area destinata ad uso pubblico, nonché le aree private messe a disposizione dal proprietario per l'esercizio del commercio di cui al presente Regolamento;
- c) *per mercato*: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- d) *per presenze effettive in un mercato*: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto
- e) *per presenze in un mercato*: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che senza giustificato motivo vi rinuncia, non è in ogni modo considerato presente sul mercato;
- f) *per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche*: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività per gli operatori itineranti;
- g) *per posteggio*: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- h) *per posteggio fuori mercato*: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale;
- i) *per "decreto legislativo"*: il decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;
- l) *per "legge regionale"*: la legge della Regione Lombardia, n. 6 del 02 Febbraio 2010, Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Commercio e Fiere;
- m) *per registro imprese*: il registro imprese di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
- n) *per Bollettino Ufficiale della Regione*: il *Bollettino Ufficiale* della Regione Lombardia;

- p) per scambio*: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- r) per settore merceologico*: quanto previsto dall'articolo 5 del D.lgs. n. 114 /1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
- s) per spunta*: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- t) per "spuntista"*: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- u) per imprenditore agricolo*: il soggetto che effettua la vendita dei prodotti del proprio fondo, come definito dal Decreto Legislativo 18 Maggio 2001 n. 228
- v) per fiera*: manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

TITOLO I

NORMATIVA GENERALE

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nei mercati comunali al dettaglio e nelle fiere, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 6 del 02.02.2010 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche) e della Legge Regionale n. 6 del 3 aprile 2001.
2. Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Art. 2

Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di **dodici** anni o in forma itinerante su area pubblica.
2. L'autorizzazione di cui all'art. 23 della Legge Regionale n. 6/2010, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione, ad eccezione dei giorni e delle ore in cui è titolare di posteggio ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale salvo che nei giorni in cui il titolare dell'autorizzazione esercita l'attività su area pubblica in un posteggio fisso, fruito in concessione.

3. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le condizioni di vendita e comunque non più di 30 minuti nella stessa giornata, trascorsi i quali i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato. Ad uno stesso operatore commerciale in forma itinerante, persona fisica o giuridica, non può essere rilasciata più di un'autorizzazione.

L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante di cui all'art. 24 della Legge Regionale n. 6/2010, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.

4. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.

5. Le autorizzazioni per il commercio su area pubblica sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della Legge Regionale n. 6/2010.

Art. 3

Imprenditori agricoli. Autorizzazione d'esercizio

1. Per gli imprenditori agricoli l'autorizzazione d'esercizio è sostituita dalla dichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 19 della Legge n. 241/1990.

2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, sempre che si tratti di denuncia regolare e completa.

3. La qualità di agricoltore, oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall'interessato con l'autocertificazione, ai sensi dell'art. 2 della legge n.15/1968 e dell'art. 1 del D.P.R. n. 403/1998.

4. Nel caso di domande superiori alle disponibilità, i posteggi riservati agli imprenditori agricoli sono assegnati secondo i criteri dell'assegnazione dei posteggi liberi (spunta) ai soggetti che vantino il più alto numero di presenze nel mercato indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. A parità di presenze, si tiene conto della maggiore anzianità dell'attività di imprenditore agricolo.

5. I produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio.

6. abrogato.

7. abrogato.

Art. 4

Autorizzazione su posteggi dati in concessione

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali al dettaglio mediante utilizzo di posteggi dati in concessione **dodecennale**, è

rilasciata dal Responsabile competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito dell'espletamento della procedura di cui all'art. 23 della legge regionale n. 6/2010.

2. Ai fini della formulazione della graduatoria, per il rilascio delle concessioni in posteggi già esistenti nei mercati, saranno osservati nell'ordine i seguenti criteri:

a) maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

a1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40

anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50

anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

a2) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:

si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato;

b) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva.

A parità di punteggio totale il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda.

3. Ai fini della formulazione della graduatoria, per il rilascio delle concessioni in posteggi nei mercati di nuova istituzione, saranno osservati nell'ordine i seguenti criteri:

a) criterio correlato alla qualità dell'offerta: punti 5

devono essere garantite almeno 2 delle seguenti condizioni:

- vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy;

- offerta al consumatore di una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti;

- partecipazione alla formazione continua di cui all'articolo 20, comma 10 della l.r. 6/2010;

- l'adesione a certificazioni di qualità dei processi e delle produzioni riconosciute da enti certificatori nazionali;

b) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 3

dev'essere garantito l'impegno da parte dell'operatore a fornire almeno uno dei seguenti servizi quali:

- la consegna della spesa a domicilio;

- servizi di prenotazione o vendita via internet;

c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 2

devono essere garantiti:

- la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto;

- l'utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale (Euro 5 e superiori, GPL, Metano in forma liquida o gassosa, elettrico, ibrido).

A parità di punteggio si applica il criterio di cui al comma 4 lettera a1) – anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche.

Le domande devono essere inviate a mezzo posta elettronica certificata. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

4. Decorsi trenta giorni dal termine ultimo per presentazione delle domande (chiusura bando), è pubblicata la graduatoria provvisoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 4. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla suddetta pubblicazione della graduatoria stessa.

Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione (graduatoria definitiva) è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.

5. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria definitiva.

6. Le concessioni in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente Regolamento avranno come nuova scadenza la data del 07/05/2017 indipendentemente dalla diversa data indicata su ogni singola concessione di posteggio.

7. Il Comune, almeno 6 mesi prima dalla data di scadenza delle concessioni, provvede a pubblicare il bando relativo all'assegnazione delle nuove concessioni secondo le modalità di cui ai precedenti articoli.

8. Ad eccezione delle ipotesi contemplate nei casi di subingresso le concessioni di posteggio sono sempre soggette a rilascio di espresso titolo abilitante pertanto la presentazione della SCIA non consente la formazione, per silenzio assenso, di nessun tipo di concessione.

Art. 5

Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 24 della Legge Regionale n. 6/2010 è rilasciata dal Responsabile competente.

2. L'istanza è presentata al Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:

a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale, sede legale, cognome nome e luogo e data di nascita del legale rappresentante;

b) codice fiscale partita IVA;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 20 della Legge Regionale n. 6/2010;

d) il settore od i settori merceologici richiesti;

e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

4. La domanda deve essere inviata a mezzo posta elettronica certificata. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio della domanda.

5. Qualora la domanda non sia regolare o completa l'ufficio competente ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In tal caso il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

6. Nel caso in cui non si provveda alla comunicazione di cui al comma 5, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.

7. La domanda di rilascio dell'autorizzazione s'intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Il provvedimento di diniego deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato **a mezzo posta elettronica certificata.**

Art. 6

Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per la gestione dell'attività, di cui all'articolo 20 Legge Regionale n. 6/2010.

2. Il trasferimento per atto inter vivos dell'azienda o di un suo ramo deve avvenire per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se si verifica per successione, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente in merito alla devoluzione dell'eredità.

3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio.

4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda.

5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.

6. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della Legge Regionale n. 6/2010 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche alla data dell'atto di trasferimento dell'attività, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso.

Nel caso di subingresso per causa di morte, il subentrante può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.

7. Il subentrante per atto tra vivi qualora non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriore trenta giorni concedibili per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato **a mezzo posta elettronica certificata.**

8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 20 della Legge Regionale n. 6/2010 alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato **a mezzo posta elettronica certificata.**

9. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze.

Art. 7

Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

2. Nel caso di morte del titolare dell'autorizzazione, il subentrante deve presentare la comunicazione di reintestazione entro un anno dalla morte del titolare. Qualora entro

il termine suddetto non venga comunicato l'avvenuto subingresso, il Comune revoca l'autorizzazione.

3. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

Art. 8

Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Responsabile competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo non superiore a venti giorni.

2. Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981.

Art. 9

Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata quando sia accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) il posteggio non è utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;

c) abrogato

d) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 20 della Legge Regionale n. 6/2010, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'art. 21 comma 4 della Legge Regionale n. 6/2010, ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'art. 21 comma 10 della Legge Regionale n. 6/2010;

e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, se entro un anno non è presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi;

f) abrogato

2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal funzionario competente, che ne cura anche la comunicazione all'interessato, **a mezzo posta elettronica certificata.**

Art. 10

Indirizzi generali in materia di orari

1. In materia di orari per il commercio su aree pubbliche, valgono i seguenti principi:
 1. E' vietato effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua.
 2. Limitazioni temporali allo svolgimento del commercio possono essere stabilite in caso di indisponibilità dell'area mercatale dovuta a motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario od altri di pubblico interesse.
 3. L'orario dei singoli mercati e fiere, in atto dalla data di approvazione del presente regolamento, è indicato all'art. 19.

Art.11

Canone per la concessione del suolo pubblico.

Rinvio

Il canone di concessione di suolo pubblico è determinato ed esatto tenuto conto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 12

Validità delle presenze

1. Ai fini della validità della partecipazione alle operazioni di spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nel mercato, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, per scritto, dal titolare dell'autorizzazione.
2. Chi partecipa alle operazioni di cui al comma 1 deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzativo che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica o di copia autenticata ai sensi di legge.
3. Ai fini della graduatoria di spunta, è considerato assente a tutti gli effetti l'operatore che nonostante la disponibilità di posteggio libero, non ne usufruisca.

Art. 13

Delega

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della Legge Regionale n. 6/2010, su delega scritta del titolare, da comunicare all'Ufficio comunale competente.

2. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività senza nomina del delegato.

Art. 14

Calcolo delle presenze nei mercati

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto dal Comune.
2. L'assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato, non è presente nel posteggio entro le ore 8.00, è considerato assente.
3. Nel mercato settimanale é obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato fino alle ore 12.00 con divieto perentorio, prima di tale orario, di avviamento dei motori dei veicoli commerciali, salvo i casi di forza maggiore.

Art. 15

Raccolta rifiuti solidi urbani

1. I Concessionari di posteggio nei mercati e nelle fiere sono obbligati ad effettuare il conferimento differenziato dei rifiuti derivanti dalle proprie attività separandoli per tipologia e raccogliendoli come di seguito indicato:
 - a) scarti vegetali (ortofrutticoli, piante, fiori e simili, comprese le cassette in legno) raccolti in cassette di legno o comunque in contenitori biodegradabili;
 - b) imballaggi in carta e cartone, debitamente ridotti di volume e legati in modo da evitarne lo spargimento;
 - c) cassette in legno debitamente vuotate e impilate.
2. I rifiuti esclusi dall'elenco sopra riportato dovranno essere raccolti in appositi sacchi trasparenti.
3. Tutto il materiale di cui sopra dovrà essere raccolto al termine dell'attività e dovrà essere depositato all'interno dell'area a ciascuno assegnata.

Art. 16

Condotta dei venditori

1. I concessionari di posteggio nei mercati e nelle fiere hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico e con gli altri operatori.
2. Gli operatori del commercio su area pubblica sono obbligati ad allineare i banchi sul limite degli spazi a loro assegnati.

Art. 17

Indennizzi, rimborsi, responsabilità.

1. L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per danni a carico degli operatori e dei consumatori.
2. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio per l'abbandono del posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza degli ordini impartiti dall'autorità competente al controllo dell'attività mercatale.

3. Nessun rimborso può essere altresì richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.

4. Il mercato è effettuato a rischio del commerciante e pertanto nei casi di forza maggiore (neve, intemperie,) nessun obbligo incombe sull'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

TITOLO II

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Capo I - Aree mercatali

Art. 18

Ubicazione del mercato

1. In San Colombano al Lambro il mercato si tiene nelle aree pubbliche destinate a tale uso, come determinate nel provvedimento istitutivo del mercato stesso, e con i tempi, le modalità e le caratteristiche determinate nel medesimo provvedimento.

2. Eventuali modificazioni al provvedimento comunale di individuazione delle aree di mercato, effettuate ai sensi delle vigenti leggi, non rappresentano modifica al presente Regolamento.

3. Il mercato si tiene secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 19

Orario

1. Dal momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento i commercianti su aree pubbliche, titolari di concessioni all'interno dell'area del mercato settimanale, devono occupare il proprio posteggio entro le ore 08,00.

2. I funzionari comunali responsabili del servizio di Vigilanza sul mercato potranno stabilire, per singoli operatori, deroghe o modifiche a tali termini, anche su istanza degli interessati, tenuto conto delle caratteristiche del veicolo utilizzato dall'operatore e della localizzazione del posteggio occupato; le eventuali modifiche alle modalità di accesso all'area mercatale dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'operatore.

3. Le operazioni di vendita avranno inizio dal momento dell'occupazione. Ogni forma di vendita dovrà cessare entro le ore 13⁰⁰; i posteggi dovranno essere lasciati liberi entro le ore 13³⁰.

4. Eventuali cambiamenti apportati agli orari così definiti non costituiranno modifica del presente Regolamento.

5. La mancata presenza del titolare del posteggio entro mezz'ora dal termine ultimo fissato al primo comma verrà annotata sull'apposito registro degli operatori titolari di

autorizzazione tenuto dalla Polizia Locale e comporterà l'assegnazione di tale posteggio ad altro operatore secondo le modalità previste dall'art. 21 del presente Regolamento.

6. Nel caso in cui la giornata di mercato dovesse coincidere con le giornate del 25 dicembre, del 1 gennaio o della Pasqua, si potrà procedere, previa consultazione dei concessionari di posteggio interessati, ad anticipare la data di svolgimento del mercato al primo giorno feriale utile.

7. In caso di edizioni straordinarie del mercato, la Giunta Comunale nel provvedimento che istituisce le giornate di mercato straordinario potrà modificare l'orario di vendita rispetto a quello già indicato nel presente articolo.

Art. 20

Verifica delle presenze

1. L'assenza degli operatori concessionari di posteggio é rilevata dopo mezz'ora dall'orario stabilito dall'art. 19 del presente Regolamento.

2. Le assenze dai posteggi dati in concessione devono essere giustificate dall'operatore entro e non oltre il termine di 30 giorni da quello nel quale si verificano. L'assenza non giustificata entro tale termine verrà computata al fine della revoca dell'autorizzazione come disciplinata dall'art. 9, comma 1, lett. b) del presente Regolamento.

3. Non si procede alla rilevazione delle assenze nei mercati straordinari e nei mercati che costituiscono recupero di giornate di mercato non effettuate.

4. In caso di intemperie, se l'assenza coinvolge oltre i due terzi dei concessionari di posteggio, questa non viene rilevata.

Art. 21

Assegnazione provvisoria giornaliera dei posteggi temporaneamente vacanti

1. I posteggi del mercato che non vengono occupati dai rispettivi titolari potranno essere assegnati per la singola giornata ad altri soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 1, d.lgs. 114/98, per il medesimo settore merceologico del posteggio da assegnare, che abbiano presentato domanda per partecipare all'assegnazione giornaliera, secondo una graduatoria formulata dalla Polizia Locale in base al numero di presenza di ciascun singolo operatore sul mercato (giornate in cui l'operatore risulta presente ai fini della graduatoria di spunta, pur senza effettuare attività di vendita). A parità di presenze si tiene conto della maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

2. La graduatoria verrà aggiornata ogni anno solare .

3. In caso di autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a), d.lgs. 114/98, la domanda di ammissione alla graduatoria di spunta potrà essere accolta solo

se il titolo autorizzatorio risulti rilasciato da un Comune della Regione Lombardia; alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione di non essere titolare, in altro Comune, di altra autorizzazione e concessione di posteggio per la medesima giornata e nel medesimo orario del mercato per cui si richiede l'ingresso in spunta.

4. L'assegnazione deve avvenire riservando la priorità alla medesima tipologia merceologica del posteggio non occupato.

5. Non potrà essere assegnata temporaneamente l'area in concessione dove si trovino strutture permanentemente ancorate al suolo di proprietà del titolare della concessione.

Art. 22

Spostamento, trasferimento o ristrutturazione del mercato

1. La ristrutturazione, lo spostamento o il trasferimento in altra sede o in altro giorno lavorativo, del mercato di cui al presente Regolamento possono essere disposti dal Comune, sentiti i soggetti di cui all'art. 19 Legge Regionale n. 6/2010, per:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) cause di forza maggiore;
- c) limitazioni e vincoli imposti da motivi igienico-sanitari;

2. In caso di riduzione nel numero dei posteggi, il Comune deve provvedere a comunicare alla Regione, entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento, il numero dei posteggi soppressi.

3. La riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione dovrà essere effettuata a partire da apposita istanza dell'interessato, da esaminarsi sulla base di una graduatoria di priorità predisposta dal competente Ufficio sulla base dei seguenti elementi nell'ordine seguente:

- a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

4. Tale graduatoria dovrà essere pubblicata e portata a conoscenza degli operatori del mercato con idonee modalità non meno di 60 gg. precedenti la data prevista per il trasferimento; contro tale graduatoria é ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio competente entro 7 gg. dalla data di notifica della graduatoria stessa.

5. Su tali istanze il Funzionario Responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 5 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza, notificando all'interessato l'esito della pronuncia; in caso di accoglimento del ricorso, l'Ufficio provvederà alla pubblicazione ed alla notificazione della nuova graduatoria con le medesime modalità già adottate.

6. In caso di adozione dei provvedimenti di cui al primo comma del presente articolo, all'esercizio dell'attività di battitore non può essere assegnato un numero di posteggi superiore a quello già destinato nella precedente configurazione del mercato; le aree riservate all'attività di battitore non possono essere riassegnate se non a seguito di rinuncia degli operatori.

Art. 23

Spostamento temporaneo del mercato

1. Nel caso in cui la giornata di mercato dovesse coincidere con quella deliberata per lo svolgimento di una fiera nello stesso sito e non fossero disponibili aree sufficienti a permettere l'esercizio congiunto delle due manifestazioni, il Comune potrà disporre il recupero del mercato in altra data.

2. Per trasferimento temporaneo in altra sede o in altro giorno lavorativo del mercato di cui al presente Regolamento, si intende il trasferimento dovuto a cause di forza maggiore, quali ad esempio il rifacimento della pavimentazione stradale, l'adeguamento degli impianti o altri lavori che rendano inagibile l'area per un periodo comunque non superiore a mesi dodici.

3. In caso di trasferimento temporaneo, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione verrà effettuata dal Comune sulla base dei criteri individuati dal precedente articolo 22 comma 3. Contro tale provvedimento di assegnazione temporanea, che dovrà essere portato a conoscenza degli operatori del mercato con idonee modalità non meno di 30 giorni precedenti la data prevista per il trasferimento, è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio competente entro 7 gg. dalla data di notifica della graduatoria stessa. Su tali istanze l'Ufficio competente si dovrà pronunciare entro 5 giorni dalla data di presentazione dell'istanza e le risultanze della pronuncia dovranno essere notificate all'interessato.

Art. 24

Modificazione del posteggio

1. Gli operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio competente apposita istanza di assegnazione di altro posteggio libero nel medesimo mercato per cui il Comune non abbia ancora provveduto ad attivare le procedure di assegnazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento, contenente dichiarazione di rinuncia al posteggio di cui l'interessato è già titolare in caso di accoglimento dell'istanza.

2. Il Funzionario Responsabile, verificata la compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) dell'autorizzazione dell'istante e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche del posteggio

disponibile, se la domanda è unica rilascia la concessione del posteggio richiesto e la contestuale revoca del posteggio di cui l'interessato è già titolare.

3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria di priorità predisposta dal competente Ufficio sulla base dei seguenti elementi:

- a) maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato;
- b) attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 20 comma 9 della L.R. 6/2010;
- c) anzianità di iscrizione nel registro delle imprese;
- d) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;

4. Gli operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio competente apposita istanza, anche congiunta, di scambio reciproco del posteggio.

5. Il Funzionario Responsabile, verificata la reciproca compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita da ciascun operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi interessati, dispone lo scambio delle concessioni di posteggio.

6. Le domande di ampliamento della superficie del posteggio in concessione presentate da operatori proprietari di autobanchi attrezzati, dovranno essere accolte qualora il posteggio di cui è titolare l'operatore stesso sia contiguo ad altro posteggio libero, e qualora sia possibile operare una riduzione della superficie già occupata dal posteggio attualmente libero, purché tale riduzione non porti lo stesso ad avere un fronte espositivo inferiore a 7 ml, una superficie complessiva minore di 35 mq e la distanza fra i due posteggi non venga ad essere inferiore a 0,5 ml, ovvero alle diverse dimensioni che la Giunta Regionale stabilirà per i posteggi nei mercati di nuova istituzione.

7. Le domande di cui al comma 1 e al comma 3 trasmesse da operatori che abbiano già presentato, al fine di poter utilizzare autobanchi attrezzati, domanda di ampliamento della superficie del posteggio, che non sia stato possibile accogliere, dovranno essere esaminate prioritariamente in caso di presenza di più domande concorrenti.

Art. 25

Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo

1. La concessione dei posteggi ha la durata di dodici anni e non può essere rinnovata automaticamente.

2. abrogato.

3. abrogato.

Art. 26

Utilizzo del posteggio

Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio e dei regolamenti comunali.

Art. 27

Posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. Agli imprenditori agricoli viene riservata la percentuale dei posteggi determinata dalle vigenti disposizioni in materia.

2. abrogato.

3. abrogato.

4. **I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati**, per il solo girono di svolgimento del mercato, agli operatori che vantino il più alto numero di presenze sul mercato.

5. La vendita deve riguardare comunque la stessa tipologia di prodotti venduti dal concessionario del posteggio e deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.

Art. 28

Decadenza della concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio.

2. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, per il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata delle attività.

3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini su indicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato dal Responsabile competente **a mezzo posta elettronica certificata.**

Art. 29

Revoca della concessione del posteggio

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

2. I motivi della revoca dovranno essere comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.

3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il

nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile competente che ne cura anche la comunicazione all'interessato, **a mezzo posta elettronica certificata**.

Capo II – Commercio itinerante

Art. 30

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente. Per tempo strettamente necessario si intende un periodo comunque non superiore, complessivamente, a 30 minuti, durante il quale l'esercente allestisce il mezzo mobile ed effettua le operazioni di vendita propriamente dette. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante non sarà ammessa nei giorni e nelle ore nelle quali si svolgono i mercati, le fiere e le mostre mercato oggetto del presente Regolamento per un'area ricompresa entro i 500 ml dall'area di mercato, fiera o mostra mercato.
5. Le aree del Comune nelle quali il commercio ambulante itinerante è vietato per motivi viabilistici, igienico sanitario o di pubblica utilità, così come quelle nelle quali dovrà essere limitato o escluso in funzione della tutela di siti particolare valore archeologico, storico, artistico od ambientale, sono stabilite dal Comune con apposito provvedimento.
6. Le aree del Comune nelle quali i commercianti itineranti possono effettuare soste prolungate sono stabilite dal Comune con apposito provvedimento.
7. E' vietata la vendita in forma itinerante di molluschi bivalvi vivi e funghi freschi spontanei allo stato sfuso.

Art. 31

Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo. Modalità. Orari. Divieti.

1. Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modifiche integrazioni.

Capo III – Fiere

Art. 32

Istituzione delle Fiere

1. Le fiere vengono istituite con deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto delle normative vigenti e del presente Regolamento.
2. Nel provvedimento di istituzione della singola fiera verranno stabilite:
 - a) le aree destinate alla fiera, il numero e la tipologia dei singoli posteggi;
 - b) gli orari della fiera;
 - c) i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria di assegnazione;
 - d) ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, domande pluriennali, ecc.) relativa al funzionamento della fiera stessa.
3. Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, alle fiere si applicheranno le norme del presente Regolamento.

Art. 33

Assegnazione dei posteggi nelle Fiere

1. L'assegnazione dei posteggi nelle fiere può essere effettuata unicamente nei confronti di soggetti già titolari di autorizzazione per l'occupazione di posteggi o per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.
2. L'assegnazione ha valore unicamente per i giorni di fiera.
3. A ciascun soggetto possono essere concessi un massimo di 2 posteggi nell'ambito della medesima fiera.
4. Il posteggio é concesso con riferimento ai settori merceologici alimentare e/o non alimentare, oppure, in caso di fiera specializzata, con riferimento alle tipologie ammesse, come indicate nel provvedimento istitutivo della fiera.

Art. 34

Domanda di assegnazione di posteggio nella Fiera

1. La domanda di assegnazione di posteggio in una fiera deve essere presentata al Comune almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera.
2. Nella domanda, presentata in marca da bollo, l'interessato dichiara:
 - a) i dati anagrafici ed il codice fiscale;

- b) gli estremi (numero, data ed ente che ha provveduto al rilascio) dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio decennale o per in forma itinerante;
 - c) denominazione della fiera, giorno di svolgimento;
 - d) il settore, i settori o le tipologie merceologiche di cui l'interessato intende effettuare la vendita;
 - e) le dimensioni del posteggio richiesto, a partire dalle caratteristiche dell'attrezzatura utilizzata per svolgere l'attività di vendita;
3. Il posteggio nella singola fiera é assegnato, con graduatoria separata per ciascuno dei settori merceologici o delle tipologie merceologiche eventualmente previste, in base ad una graduatoria, pubblicata nel termine previsto dal provvedimento di istituzione della fiera, compilata in base ai seguenti criteri di priorità:
- 1) maggior numero di presenze effettive (ovvero di giorni in cui l'operatore ha potuto effettuare l'attività di vendita) nella fiera;
 - 2) maggior numero di presenze (ovvero di giorni in cui l'operatore risultava in graduatoria e, pur essendosi presentato, non ha potuto esercitare attività di vendita) nella fiera;
 - 3) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese riferita all'attività di commercio su aree pubbliche
4. A parità dei predetti titoli, vale l'ordine cronologico di consegna o spedizione della domanda.

Capo IV – Posteggi isolati

Art. 35

Istituzione ed assegnazione dei posteggi

- 1. I posteggi isolati vengono istituiti con deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto delle normative vigenti e del presente Regolamento.
- 2. Nel provvedimento di cui al comma precedente verranno stabilite:
 - a) le dimensioni e il settore merceologico o la tipologia di ciascun singolo posteggio;
 - b) gli orari di esercizio dell'attività di vendita per ciascun singolo posteggio;
 - c) le modalità e i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria di assegnazione;
 - d) ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, carattere stagionale, ecc.) relativa all'esercizio dell'attività di vendita sul posteggio stesso.
- 3. Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, ai posteggi isolati si applicheranno le norme del presente Regolamento purché compatibili.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 36

Tassa per la concessione di suolo pubblico

1. La Giunta Comunale determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento della tassa di occupazione di posteggio del mercato sulla base delle disposizioni in materia.
2. L'importo della tassa di occupazione del suolo pubblico è determinato in ragione della superficie di vendita assegnata a ciascun ambulante in rapporto alla durata dell'occupazione e deve essere riscosso secondo le modalità stabilite dalla Legge nonché dal Regolamento Comunale .
3. L'omesso, parziale o tardivo pagamento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 53 d.lgs. 507/93.
4. Gli ambulanti che non sono assegnatari in modo continuativo di posteggio provvedono al pagamento della tassa di volta in volta.

Art. 37

Norme igienico-sanitarie

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002.
2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.
3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere, e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 e dell'osservanza delle norme igienico – sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
4. La costruzione stabile realizzata in un posteggio per comprendervi le attrezzature per il commercio sulle aree pubbliche, deve avere i requisiti indicati all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministero della Sanità.
5. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati sia dove questi sono riuniti in un

mercato, deve avere i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministero della Sanità. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare rischi di contaminazione.

6. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
- b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a 1.00 metro;
- c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

7. Le disposizioni di cui al comma 6, lettera *b)* e *c)*, non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.

8. Per la vendita di prodotti della pesca i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui al comma 1) dell'art. 5 dell'Ordinanza Ministeriale del 3 aprile 2002, devono essere forniti di idoneo sistema refrigerante per la conservazione dei prodotti in regime di freddo, serbatoio di acqua potabile di idonea capacità, lavello con erogatore automatico di acqua, serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile, adeguato piano di lavoro, nonché rispettare le prescrizioni di cui l'art. 6, lettera *c)*, punti *1)*, *2)*, *3)* e *6)* dell'Ordinanza Ministeriale del 3 aprile 2002.

Per la vendita di molluschi bivalvi vivi i banchi temporanei devono rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, lettera *d)* della suddetta Ordinanza Ministeriale.

9. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, dell'ordinanza del Ministero della Sanità che riguardano:

- a) carni fresche, preparazione di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
- b) prodotti di gastronomia cotti;
- c) prodotti della pesca;
- d) molluschi bivalvi vivi;
- e) prodotti della pesca e dell'agricoltura vivi;

10. E' vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso, in forma itinerante.

11. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile; in deroga a quanto previsto al comma *1)*, lettera *a)*, *b)*, *c)*, Ordinanza Ministeriale del 3 aprile 2002, in occasione di manifestazioni temporanee come sagre, fiere e simili, la elaborazione e la cottura di preparati di carne o di altri prodotti di

gastronomia da vendere cotti, nonché di prodotti della pesca, può essere effettuata anche in un settore separato posto nel perimetro di un negozio mobile o di un banco temporaneo avente le opportune caratteristiche indicate all'art. 5 della suddetta Ordinanza Ministeriale, per la sola durata della manifestazione, con modalità atte a garantire la prevenzione della contaminazione microbica e nel rispetto delle altre prescrizioni, indicate al comma 1) lettera a), b), c) del suddetto art. 5.

12. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, deve essere effettuata, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002.

13. Qualora l'attività di somministrazione non possa disporre di locali dotati di apposite cucine o laboratori per la preparazione dei pasti oppure, nel caso in cui i pasti provengano da laboratori o stabilimenti esterni, di attrezzature per la loro conservazione e per le relative operazioni di approntamento, sono richiesti i requisiti generici di cui agli articoli 3 e 4 della ordinanza del Ministro della Sanità e può essere esercitata esclusivamente l'attività di somministrazione di sole bevande in confezioni originali chiuse e sigillate, di alimenti pronti per il consumo prodotti in laboratori autorizzati. I locali devono disporre di adeguata attrezzatura per la pulizia delle stoviglie e degli utensili mediante l'impiego di lavastoviglie a ciclo termico oppure devono essere utilizzate posate e stoviglie a perdere.

Gli utensili e le stoviglie puliti devono essere posti in appositi contenitori costruiti da materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, ed al riparo da contaminazioni esterne.

14. Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento e cottura dei cibi, sono richiesti appositi settori o spazi strutturali ed attrezzati secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti.

15. La preparazione di piatti pronti per il consumo, le operazioni di assemblaggio di ingredienti, la manipolazione di alimenti di cui non viene effettuata la cottura, la guarnitura di alimenti composti pronti per la somministrazione, e tutte le altre lavorazioni che comportano manipolazioni similari, vanno effettuate in settori o spazi separati con modalità che garantiscano la prevenzione della contaminazione microbica. I cibi preparati pronti per la somministrazione devono essere adeguatamente protetti da contaminazioni esterne e conservati, ove occorra, in regime di temperatura controllata. La conservazione dei cibi può avvenire anche nei banchi di esposizione dell'esercizio di somministrazione, rispondenti ai requisiti di cui all'art. 3, comma 3, dell'ordinanza Ministero della Sanità.

16. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 327/1980, articoli 37 e 42.

17. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'"industria alimentare", come definita dall'articolo 2, lettera b), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

Art. 38

Pubblicità dei prezzi

1. Le merci esposte sui banchi di vendita debbono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita.
2. Quando siano esposti insieme più esemplari dello stesso valore di un articolo normalmente venduto ad unità, è sufficiente l'apposizione su uno di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

Art. 39

Sanzioni

1. A coloro che svolgono attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio senza le autorizzazioni prescritte dalla legge si applicano le sanzioni previste dall'articolo 27 della Legge Regionale 6/2010.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 l'agente o l'ufficiale accertatore procede al sequestro cautelare delle merci e trasmette immediatamente il verbale di accertamento e di sequestro all'autorità competente, dandone copia al trasgressore.
3. L'autorità competente emana il provvedimento di confisca entro ventiquattrore dal ricevimento del verbale.
4. Le merci confiscate ai sensi del comma 1, qualora contraffatte o consistenti in generi merceologici fungibili, devono essere distrutte entro quarantotto ore dalla confisca, a spese del trasgressore, salvo la conservazione di un campione della merce stessa per fini giudiziari.
5. Non si procede a confisca delle cose sequestrate o a distruzione delle cose confiscate se l'interessato, in via d'urgenza, previa audizione personale richiesta senza formalità, anche verbalmente, dimostri al competente ufficio che la vendita e l'occupazione erano oggetto, rispettivamente, di autorizzazione e di concessione. In tale caso le merci e le attrezzature sono restituite.
6. Le merci confiscate non contraffatte consistenti in beni non fungibili di cui il trasgressore non sia in grado di dimostrare la provenienza vengono custodite presso la depositaria comunale o altro magazzino allo scopo autorizzato e dell'atto di deposito è dato immediato avviso nell'Albo Pretorio del Comune. Qualora entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nell'Albo Pretorio i beni non vengano reclamati dagli eventuali legittimi proprietari, il Comune può procedere alla loro distruzione o, nel caso di consistente valore economico alla vendita degli stessi tramite asta pubblica.
7. I generi alimentari confiscati se mantenuti in confezione integra, non in scadenza, prodotti e conservati rispetto la normativa riguardante l'igiene degli alimenti, con particolare riguardo al D.lgs. 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive

93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari), devono essere donati in beneficenza.

8. L'inosservanza delle altre disposizioni contenute nel presente Regolamento, è punita con la Sanzione Amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, con la procedura di cui alla legge 689/81 e successive modificazioni.

9. L'autorità competente ad applicare le sanzioni è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni od altro soggetto individuato in base all'ordinamento dell'Ente Locale.

Art. 40

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, soggetto a duplice pubblicazione, entra in vigore a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di quindici giorni, dopo che la delibera di adozione è divenuta esecutiva.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 18.04.2012 con atto n. 10.

IL SINDACO

f.to (Rag. Gian Luigi Panigada)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dott.ssa Laura Cassi)

La deliberazione C.C. n. 10 del 18.04.2012 pubblicata dal 21.04.2012 e' diventata esecutiva il 06.05.2012.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dott.ssa Laura Cassi)

Il presente Regolamento e' stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 21.04.2012 al 06.05.2012.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dott.ssa Laura Cassi)

Il presente Regolamento e' stato ripubblicato all'Albo Pretorio dall'08.05.2012 al 23.05.2012.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dott.ssa Laura Cassi)

Il presente atto e' copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dott.ssa Laura Cassi)

San Colombano al Lambro, 31.05.2012

Il presente Regolamento è stato modificato/integrato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24.11.2016 con atto n. 58 (immediatamente esecutivo).

IL SINDACO
f.to (Pasquale Luigi Belloni)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Gerardo Sola)

La deliberazione di modifica/integrazione del Regolamento e' stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 01.12.2016 al 16.12.2016 è diventata esecutiva l'11.12.2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Gerardo Sola)

Il presente Regolamento e' stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 01.12.2016 all'11.12.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Gerardo Sola)

Il presente Regolamento e' stato ripubblicato all'Albo Pretorio dal 15.12.2016 al 30.12.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Gerardo Sola)

Il presente atto è copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Gerardo Sola)

San Colombano al Lambro, 09 gennaio 2017